

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1858

- 32 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Approvazione del progetto di legge per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi — Presentazione di 13 progetti di legge — Approvazione dei seguenti progetti: 1° per maggiori spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856; 2° per l'approvazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856; 3° per bonificazione ai danneggiati dalla crittogama; 4° per l'approvazione del bilancio generale attivo per l'esercizio 1859.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia ed il ministro Paleocapa, più tardi interviene pure il ministro delle finanze.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il presidente dà contezza al Senato che gli sono stati fatti i seguenti omaggi:

Dall'ingegnere Ignazio Michela, di alcune copie di una memoria sul miglioramento dell'irrigazione, e sul dilatamento del canale di Cigliano;

Dal professore Bernardo Bellini, di un esemplare del suo poema didascalico *Il Parlamento*.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DI 250 ISCRITTI MARITTIMI.

PRESIDENTE. Trovasi posto in primo luogo all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alla leva di 250 iscritti marittimi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1102.)

Esso si compone del seguente unico articolo:

« Il Governo è autorizzato a levare nel corso dell'anno 1858 *duecento cinquanta* iscritti marittimi per servizio di permanenza nel corpo Reale Equipaggi. »

Nessuno facendo osservazioni lo mette ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Volanti	48
Voti favorevoli	47
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

PROGETTI DI LEGGE: PROVISTA DI ARTIGLIERIE; AUTORIZZAZIONE AD ALCUNE DIVISIONI E PROVINCE DI CONTRARRE MUTUI.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per autorizzare la spesa straordinaria di settantatré mila seicento settantatré lire da aggiungersi al bilancio del 1859 alla categoria 70 relativa alla fondita dei cannoni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1065.)

PRESIDENTE. È dato atto al ministro della guerra del progetto presentato. Se il Senato lo crede, il progetto sarà inviato alla Commissione del bilancio.

Non essendovi osservazioni si terrà per approvato lo invio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio dei ministri.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzare alcune divisioni amministrative e provincie a contrarre mutui. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1057.)

PRESIDENTE. È dato atto al signor ministro della presentazione dell'indicato progetto di legge il quale avrà sollecito corso.

APPROVAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1856.

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge per la approvazione di maggiori spese d'ordine ed obbligatorie

al bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 486 e 497.)

« *Articolo unico.* Le maggiori spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856 ed anni precedenti, regolate in via provvisoria con decreto reale del 29 agosto 1857, giusta il disposto dagli articoli 2 della legge del 17 marzo 1856 e 4 della legge del 19 luglio 1857, sono definitivamente approvate nella complessiva somma di lire 4,543,506 48, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge, cioè:

« Anno 1856	L. 4,539,532 16
« Anni precedenti »	8,974 32
« Totale	<u>L. 4,543,506 48</u>

Non domandandosi la parola metto ai voti l'articolo. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Se il Senato lo crede, io lo chiamerò ora a deliberare sull'altro progetto di legge relativo a nuove spese, e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 498 e 517.)

Eso è così concepito. (Vedi *infra*)

Non domandandosi la parola metto ai voti gli articoli:

« Art. 1. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio 1856, state autorizzate in via provvisoria per decreto regio, in senso dell'articolo 23 della legge del 23 marzo 1853, rilevanti alla complessiva somma di lire 276,414 66, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1856, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi precedenti, state autorizzate in via provvisoria per decreto reale, in senso della succitata legge 23 marzo 1853, nella complessiva somma di lire 194,455 96, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1856, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Abbiamo da votare per squittinio segreto due progetti. Siccome col primo si provvede alle spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856, e col secondo all'approvazione di alcune spese nuove, e maggiori spese riferibili a quello stesso esercizio, se non si fa osservazione in contrario si procederà ad un solo squittinio sui medesimi.

Immediatamente dopo questo squittinio verrà in discussione il progetto di legge per bonificazioni ai danneggiati dalla crittogama.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Il numero dei votanti è di 51

Pel progetto di legge per l'approvazione di maggiori spese d'ordine ed obbligatorie al bilancio 1856:

Voti favorevoli 46

Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

Pel progetto di legge relativo all'approvazione di spese nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio 1856:

Voti favorevoli 44

Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

PRESENTAZIONE DI UNDICI PROGETTI DI LEGGE.

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato parecchi progetti di legge già stati approvati dall'altra parte del Parlamento:

1° Concentramento del servizio dei telegrafi al Ministero dei lavori pubblici (Vedi vol. *Documenti*, pagine 969 e 971.)

2° Convalidazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1857 approvate in via provvisoria per decreti regi (Vedi vol. *Documenti*, pagine 517 e 576);

3° Approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 576 e 616);

4° Approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 616 e 645);

5° Approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 838 e 395);

6° Approvazione del bilancio passivo 1859 (Vedi vol. *Documenti*, pagine 701, 707, 745 e 810);

7° Cessione di terreno a favore della scuola normale dei sordo-muti in Torino (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1109 e 1111);

8° Permuta ed alienazione di boschi della Corona (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1060 e 1062);

9° Cessione di un fabbricato in Asti ad uso del collegio militare (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1072 e 1075);

10. Acquisto di ragioni d'acqua nelle provincie di Biella e di Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pagine 999 e 1005);

11. Ampliazione del canale demaniale di Cigliano. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1005 e 1014.)

PRESIDENTE. È dato atto al signor ministro delle finanze della presentazione degli undici progetti di legge di cui ha annunziato l'argomento.

Fra questi progetti ve ne sono cinque, cioè: convalidazione ed approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1857; approvazione di spese nuove e di maggiori spese sul bilancio 1858; approvazione del conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1854; approvazione del bilancio passivo 1859, che debbono, se il Senato non decide altrimenti, essere rimandati alla Commissione di finanze.

Per l'esame preventivo dei sei altri progetti il Senato sarà convocato negli uffici.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER BONIFICAZIONE AI DANNEGGIATI DALLA CRITTOGAMA.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per bonificazione ai danneggiati dalla crittogama (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1104 e 1108), il quale è concepito nei seguenti termini. (*Vedi infra*)

Se non si chiede la parola darò nuova lettura degli articoli, e li metterò ai voti.

« Art. 1. Sarà bonificata l'imposta prediale regia, ripartita per il corrente anno 1858, su quei vigneti che tornassero in detto anno ad essere gravemente danneggiati dalla crittogama nelle proporzioni e secondo le norme stabilite nella presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Saranno considerati come gravemente danneggiati dalla crittogama quei vigneti il cui prodotto, per causa di essa, non abbia superato in valore quello della quarta parte del relativo raccolto medio ordinario. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per i vigneti, di cui all'articolo precedente, la bonificazione dell'imposta prediale regia sarà della totalità, se essi sono di qualità *semplice*, e sarà invece della sola metà se sono di qualità *mista*. »

(È approvato.)

« Art. 4. Saranno considerati di qualità *semplice* i vigneti, di cui il valore del prodotto medio ordinario del suolo non superi la quarta parte del valore del prodotto medio ordinario delle viti.

« Saranno invece considerati di qualità *mista* quei vigneti o quelle terre vitate in cui il valore del detto prodotto del suolo sia compreso fra il quarto ed i cinque sestimi del valore del prodotto delle viti.

« Quando il valore del prodotto medio ordinario delle viti esistenti nelle terre vitate sia inferiore ad un sesto del valore del prodotto totale di esse terre, non vi sarà luogo a bonificazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'accertamento dei dati indicati negli articoli precedenti sarà operato da agenti comunali in contraddittorio di agenti del Governo, chiamati gli interessati. »

(È approvato.)

« Art. 6. I Consigli delegati dei comuni in cui esistano vigneti posti nelle condizioni sopra stabilite dovranno, non più tardi del 31 agosto prossimo venturo, ragguagliarne l'intendente della provincia con apposita deliberazione, in cui indicheranno le regioni danneggiate e proporranno gli agenti da delegarsi all'accertamento dei danni in ciascuna di esse cagionati dalla crittogama, non che delle circostanze accennate nel precedente articolo 4. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il sindaco provvederà affinché gli agenti delegati dall'intendente procedano all'avanti prescritto

accertamento entro il successivo mese di settembre e ne facciano risultare con apposito processo verbale.

« L'accertamento seguito in epoca posteriore non darà più titolo a bonificazione. »

(È approvato.)

« Art. 8. I processi verbali saranno depositati per 30 giorni nella sala comunale, e questo deposito verrà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento ai contribuenti danneggiati di presentare entro lo stesso termine quelle osservazioni in iscritto che reputassero di loro interesse. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il sindaco promuoverà le osservazioni dal Consiglio comunale sui reclami degli interessati e trasmetterà tutti gli atti all'intendente della provincia, il quale previe quelle ulteriori informative che riputasse necessarie, determinerà definitivamente le quote d'imposta prediale regia da bonificarsi. »

(È approvato.)

« Art. 10. Sarà aperta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per il 1858 un'apposita categoria colla denominazione: *Bonificazione dell'imposta prediale regia per i danni cagionati ai vigneti dalla crittogama*, nella quale verrà stanziata provvisoriamente la somma di lire 500,000. »

(È approvato.)

« Art. 11. In dipendenza delle sopra tenorizzate disposizioni non resta sospesa la riscossione dell'imposta, salvo però il dritto al rimborso od all'imputazione della quota di bonifico sui ruoli successivi. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le spese di accertamento dei danni della crittogama saranno sopportate per metà dai rispettivi comuni e per metà dal fondo provinciale di sussidio. »

(È approvato.)

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Poichè rimarrà ancora tempo, dopo questo squittinio verrà in discussione il bilancio attivo per l'esercizio 1859.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	51
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE ATTIVO PER L'ESERCIZIO 1859.

PRESIDENTE. Viene per l'ultimo il progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale attivo per l'esercizio 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 701, 709, 713 e 739.) Esso è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 737.)

Si darà ora lettura delle varie categorie di cui si com-

pone questo bilancio. Io prego i signori senatori i quali intendono di fare qualche osservazione sulle medesime a volerle fare in quest'occasione, giacchè dopo, non essendo state fatte obiezioni, si terranno come approvate.

CINERARIO, segretario, legge le varie categorie del bilancio attivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 789.)

PRESIDENTE. Non essendosi fatte osservazioni, si intendono approvate.

Metterò ora ai voti gli articoli.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1859 secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le modificazioni alla tassa delle patenti, portate dalla legge del 19 aprile 1856, sono mantenute in vigore.

« Le società e compagnie anonime industriali per l'anno 1859 dovranno pagare l'imposta divisionale, provinciale e locale nei singoli comuni dove tengono uno stabilimento produttivo che sia in grado di presentare un conto separato dei propri benefici.

« Il Governo darà in proposito le occorrenti disposizioni regolamentarie. »

(È approvato.)

« Art. 4. Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1859, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1858 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per l'anno 1859 il canone gabellario fissato dalla legge 2 gennaio 1853 sarà diminuito di lire 105,000 per la città di Genova, e quello delle provincie di Genova e Bobbio, oltre alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, sarà diminuito di lire 80,000 per la prima e di 14,000 per la seconda.

« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di tutte le altre provincie, in proporzione della parte di gabella che i rispettivi loro comuni non avranno potuto riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 2 gennaio 1853.

« Il riparto sarà fatto dal Governo per decreto regio, prendendo per norma il totale delle somme pagate dai comuni di ciascuna delle dette provincie con altri proventi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le tasse che si perceveranno sui passaporti nel 1859 sono stabilite a lire 1, 8, 10.

« Le tasse di lire 10 e di lire 1 si percevono sul rilascio dei passaporti di prima e terza classe ai nazionali.

« La tassa di lire 8 si riscuoterà per la vidimazione dei passaporti esteri. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le tasse di cui all'articolo precedente hanno valore per un anno e per ogni passaporto.

« Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero verranno annotate nei passaporti dagli agenti diplomatici o consolari del Re. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le finanze sono autorizzate ad operare nel 1859 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al lotto. »

(È approvato.)

« Art. 9. La metà della somma posta a carico dei comuni capoluoghi di provincia coll'articolo 52 della legge 8 luglio 1854, per le competenze del personale delle guardie di pubblica sicurezza, si stabilisce sull'importo della spesa risultante dalla tabella approvata per decreto reale in conformità del disposto dall'articolo 51 di quella legge. »

(È approvato.)

« Art. 10. Il Governo presenterà al Parlamento una idea di legge, per sottoporre al pagamento di un'annua individuale e proporzionata finanza gli esercenti uffizi privilegiati non muniti di piazza.

« A fare tempo dal giorno in cui questa misura andrà in vigore gli esercenti uffizi privilegiati muniti di piazza andranno soggetti alla tassa patenti. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente, o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le sovrimposte delle divisioni e delle provincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di esse autorizzata perceiversi nell'esercizio 1858.

« Nel limite sopra indicato si intenderanno comprese le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852, e 1° maggio e 26 giugno 1853, e 2 maggio 1855, per le somme già stanziare nei singoli bilanci 1858.

« Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in virtù di una legge, tranne i casi di spese contemplate nelle leggi citate nell'alinea precedente, per le quali o non esistesse o si ravvisasse insufficiente lo stanziamento delle somme portate nei singoli bilanci 1858. »

(È approvato.)

« Art. 13. Tuttavia per l'anno 1859 le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, da ripartirsi in aumento alle tasse patenti e personale-mobiliare giusta l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni superare la metà, ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(È approvato.)

« Art. 14. In tutti i casi in cui, all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali alcuni dei

TOURNATA DEL 30 GIUGNO 1858

bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo. »

(È approvato.)

« Art. 15. L'avanzo sui prodotti delle spese di compulsione in terraferma attualmente attribuito ai rispettivi comuni verrà per l'esercizio 1859 percepito dallo Stato, del pari che il sopravanzo delle spese di compulsione in Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 16. È convalidata l'emissione di Buoni del Tesoro, seguita in eccedenza al limite prescritto dalla legge 19 luglio 1857. »

(È approvato.)

« Art. 17. È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1859 sino alla concorrente di 22 milioni, e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

(È approvato.)

MOZIONE RELATIVA AI LAVORI DEL SENATO.

PRESIDENTE. Prima che si passi allo squittinio segreto su questo bilancio, io debbo interrogare il Senato per sapere quando intenda adunarsi per discutere i bi-

lanci che sono stati nel dì d'oggi formalmente presentati, ma che parzialmente furono già oggetto di studio per parte della Commissione permanente delle finanze.

Forse che la Commissione potrà dire quando sarà in grado di riferire sui medesimi. Ciò dimando per regolare le cose in modo che le nostre adunanze possano succedersi sino all'ultimazione delle leggi che ancora rimangono a discutersi.

DES ARBROIS. È sperabile che la relazione del bilancio possa essere stampata e distribuita verso la metà della settimana ventura; quindi potrebbe fissarsi l'adunanza al prossimo mercoledì.

PRESIDENTE. Allora l'adunanza si intenderà fissata per mercoledì della prossima settimana; e il presidente farà appello non solo ai membri benemeriti che sono presenti, ma anche a quelli che raramente ci hanno gratificati della loro presenza.

Pregherei ora i signori senatori, giacchè l'ora non è troppo avanzata, di radunarsi, dopo questo squittinio, negli uffici onde eleggere i commissari per l'esame dei tre progetti di legge già stampati. Faccio questo invito per risparmio di tempo.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.